



## **COMUNE DI MARACALAGONIS**

**Provincia di Cagliari  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **DETERMINAZIONE N° 41 DEL 28.02.2012**

**OGGETTO : COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 – ART. 31  
COMMA 2 C.C.N.L. 22/01/2004.- RETTIFICA**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **PREMESSO CHE:**

- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, e che in tale contesto spetta alla Giunta provinciale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per la parte variabile;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;

**Visto** l'articolo 40 comma 3 del D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165 specifica che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

##### **Dato atto che:**

- l'articolo 4 comma 2 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999 specifica che sono oggetto di contrattazione decentrata i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie sul fondo risorse decentrate, costituito ai sensi dell'articolo 15 del medesimo CCNL e dell'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004;
- La costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione decentrata ma è un atto gestionale preliminare alla trattativa sulla ripartizione dello stesso;

**Visti:**

- il CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali, ed in particolare l'art. 32 ai commi 2 e 3 il quale consente, in aggiunta a quelle del comma 1, con decorrenza dall'anno 2003, l'incremento delle risorse decentrate di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito al 2001, esclusa la dirigenza, a condizione che la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
- il CCNL 09/05/2006 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali, ed in particolare l'art. 4 al comma 1 il quale consente, con decorrenza dall'anno 2006, l'incremento delle risorse decentrate di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito al 2003, esclusa la dirigenza, a condizione che la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
- il CCNL 11/04/2008 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali, per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, ed in particolare l'art. 8, comma 2, che dispone che gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005;

**Vista** la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

**Visto** l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Considerato che:**

- rispetto alle risorse stabili, l'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001 prevede che le stesse vengano integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno precedente;

- l'applicazione della suddetta previsione contrattuale può determinare un aumento del volume del Fondo rispetto alle risorse 2010, con conseguente violazione delle regole dettate dal citato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122;

- non si è, pertanto, proceduto all'aumento del fondo per le risorse decentrate degli importi derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità e dagli assegni *ad personam* del personale cessato nell'anno precedente;

- dovendo dare applicazione alla seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dunque prevedere la riduzione in modo automatico e proporzionale del fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio, si è proceduto ad una ricognizione del numero dei dipendenti cessati;

- è stato accertato che la suddetta riduzione non è applicabile, in quanto il personale dipendente non è diminuito a seguito dell'assunzione nel corso dell'anno 2010 di n. 7 dipendenti a fronte di 2 cessazioni avvenute nello stesso anno;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate così come definito con la presente Determinazione consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, come risulta dai prospetti allegati e nello specifico:

- riduzione della dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, come disposto dall'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
- contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010 ed automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ex art. 9 D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;

**Dato atto** che la determinazione della parte stabile del fondo e la costituzione del fondo per le risorse decentrate è di competenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

**Visto** il prospetto di determinazione del fondo per le risorse decentrate, risultante dall'istruttoria effettuata dall'ufficio bilancio e personale e rilevato che l'importo è pari a € 115.673,44 e corrisponde a quello del 2010;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 14.11.2011 riguardante la definizione della parte variabile delle risorse decentrate, per l'anno 2011, che sono pari a complessivi € 18.187,55 di cui € 8.454,55 derivanti dalla L.R. 191997, come risulta dal prospetto allegato;

**Dato atto che:**

- la Corte dei Conti Sezioni Riunite, con delibera n. 51/2011 ha reso un parere in relazione al fondo per le risorse decentrate chiarendo che gli incentivi per la progettazione interna non rientrano nei vincoli di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010;
- Con deliberazione la Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 291 del 2011, e la Corte dei Conti sezione Lazio n. 93 del 2011 hanno reso dei pareri stabilendo che i compensi Istat, non rientrano nei vincoli di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010, confermato dalla legge 122/2010;
- La Corte dei Conti Sezione Toscana ha reso invece un parere stabilendo che i compensi Istat rientrano nei vincoli di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010, convertito dalla Legge 122/2010;
- A tutt'oggi non esiste una linea interpretazione chiara ed univoca in materia, si è in attesa di un parere da parte delle sezioni Unite della Corte di Conti.

**Ritenuto** di dover rettificare in via prudenziale la parte variabile del fondo per le risorse decentrate decurtandolo dalle somme relative ai compensi Istat;

**Precisato** che le somme derivanti dai compensi Istat sono allocate su un capitolo distinto rispetto a quello del fondo delle risorse decentrate e costituiscono annualmente residui passivi.

**Visto** il decreto del Sindaco n° 28 del 30/12/2011 con cui alla sottoscritta dr.ssa Daniela Ballicu è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Economico Finanziario;

**Visto** il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 08.06.2011 e dato atto che sono stati previsti gli appositi stanziamenti nei capitoli di spesa;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

**Visto** il D. Lgs 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

## D E T E R M I N A

**Di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di rideterminare** la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2011, risultano essere determinate nell'importo di € 97.485,89, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

risorse decentrate nella parte stabile per l'anno 2011 risultano essere determinate, nell'importo di €. 97.485,89 come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Di costituire** il fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2011, per un importo complessivo di € 115.673,44 di cui € 97.785,89, quale parte stabile ed € 18.187,55, quale parte variabile, come risulta da prospetto allegato sotto la lettera A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che con successivo atto si procederà alla ripartizione del fondo, sulla base dei criteri che verranno approvati in sede di contrattazione decentrata nel rispetto delle vigenti norme contrattuali;

**Di imputare** la somma di € 97.485,89 (riguardante la parte stabile del fondo di € 97.485,89 al netto della somma di € 57.604,72 che trovasi già impegnata sui capitoli degli stipendi dei dipendenti, in quanto riferita agli istituti contrattuali che hanno carattere di stabilità e continuità nel tempo) sui seguenti capitoli di spesa impegnando le somme non ancora impegnate;

Cap. 1831.6.2011	€ 19.234,85
Cap. 1831.2.2011	€ 145,45
Cap. 3126.2.2011	€ 9.886,32
Cap. 8110.2.2011	€ 720,00
Cap. 8232.2.2011	€ 720,00
Cap. 4531.2.2011	€ 360,00
Cap. 9637.2.2011	€ 360,00

**Di imputare** la spesa della parte variabile nel seguente modo:

- I compensi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 trovano copertura nei capitoli delle opere pubbliche a cui si riferiscono.
- la spesa di € 8.454,55 (riguardante la parte variabile del fondo di € 44.864,45) è imputata sul seguente capitolo di spesa, ove viene impegnata:

Cap. 1831.2.2011 € 8.454,55

**Di trasmettere** copia della presente determinazione per quanto di competenza alle organizzazioni sindacali e alle rsu;

**Di rendere** disponibile, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la presente determinazione in formato digitale mediante inserimento nel Server Generale dell'Ente, previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario;

**Di dare atto** che tutta la documentazione comprovante i calcoli esposti nel prospetto si trova agli atti del Servizio Economico Finanziario.

#### **ALLEGATI:**

- Prospetto determinazione risorse decentrate anno 2011.

Il Dipendente Istruttore  
(D.ssa Pinna Stefania)

Il Responsabile del Servizio  
(D.ssa Ballicu Daniela)

**Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 del D.Lgs n°267/2000**

Cap.1831.6..2011 Imp. ECFD/251.01.2011	€ 19.234,85
Cap.1831.2.2011 Imp. ECFD/251.00.2011	€ 8.600,00
Cap. 3126.2.2011 Imp. INDTURN.00.2011	€ 9.886,32
Cap. 8110.2.2011 Imp. INDRISC.01.2011	€ 720,00

Cap. 8232.2.2011 Imp. INDRISC.03.2011	€	720,00
Cap. 8110.2.2011 Imp. INDRISC.01.2011	€	720,00
Cap. 4531.2.2011 Imp INDRISC.00.2011	€	360,00
Cap. 9637.2.2011 Imp. INDRISC.01.2011	€	360,00

Il Dipendente Istruttore

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**(Dr.ssa Daniela Ballicu)**